

## **ALLEGATO n. 1 alla deliberazione dell'Assemblea n. 02 del 28.04.2011**

### **Applicazione del decreto ministeriale 30 settembre 2009 "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione".**

A seguito degli incontri del 12.04.10, 07.05.10, 13.07.10 e 23.09.10, tra le ATO, la Regione Emilia Romagna, l'Autorità di Vigilanza Regionale, Hera ed Enìa in merito alla definizione delle modalità di applicazione del DM 30/09/09, vengono condivisi i seguenti punti:

#### Individuazione degli utenti beneficiari

Si ritiene corretto individuare come aventi diritto tutti gli utenti interessati a prescindere dal fatto che essi fossero attivi o cessati alla data della sentenza.

In relazione a non trascurabili problemi informatici, il gestore Hera pubblicherà gli elenchi previsti considerando le utenze attive (con riferimento alla data del 15 ottobre 2008), evidenziando comunque in calce a tali elenchi che la richiesta di rimborso può essere effettuata anche da utenti non più attivi aventi comunque diritto. Nel rispetto della normativa sulla privacy, gli elenchi pubblicati non saranno nominali ma riporteranno il codice cliente/contratto accompagnato dall'indirizzo della fornitura.

#### Soggetto a cui spetta la restituzione nel caso della presenza di gestori diversi tra acquedotto e depurazione

Il soggetto individuato è quello che ha emesso la fatturazione cioè, di norma, il gestore del servizio acquedotto, in accordo con quanto stabilito dal Dlgs. 152/2006 art.156 comma 1 per la tariffa del servizio idrico integrato.

Se il gestore non esiste più perché confluito in altra società, dovrà provvedere il gestore subentrato. *Nel caso in cui la gestione fosse/sia effettuata direttamente dalle Amministrazioni comunali, saranno queste a dover provvedere alla restituzione.*

#### Istanza di restituzione

La restituzione avverrà dietro presentazione di specifica istanza da parte dell'avente diritto. Questo vale sia per le utenze attive sia per le utenze cessate.

Per le utenze cessate l'utente dovrà presentare istanza al gestore fornendo copia delle bollette pagate o comunque il codice cliente/contratto in modo che il gestore possa ricostruire la posizione dell'utente; per le utenze attive dovranno prevedersi procedure semplificate finalizzate alla presentazione dell'istanza e alla restituzione delle somme dovute.

#### Destinatario delle istanze di restituzione

Il destinatario delle istanze è di norma il gestore del servizio di acquedotto (VEDI "Soggetto a cui spetta la restituzione nel caso della presenza di gestori diversi tra acquedotto e depurazione").

#### Termini per la presentazione delle istanze

Le istanze vanno presentate al gestore entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (15 ottobre 2008).

#### Periodo oggetto di rimborso

Secondo quanto previsto dall'art.2948 del CC la prescrizione sulla restituzione delle somme è di 5 anni (prescrizione breve) antecedenti la data a partire dalla quale il diritto di credito è divenuto azionabile (coincidente con la data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale), quindi a decorrere dal 15 ottobre 2003.

#### Oggetto della restituzione

Il gestore dovrà restituire le somme corrispondenti alla monetizzazione dei consumi fatturati nel periodo in oggetto (criterio di competenza).

#### Applicazione degli interessi

Gli interessi legali sulle somme da restituire decorrono dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale (8 febbraio 2010).

#### Atti di riferimento nel caso di Comuni gestori in via diretta e in assenza di un Piano d'Ambito approvato

In base a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 30/09/09, i Comuni gestori in via diretta di acquedotto, fognatura e depurazione, ricostruiscono il programma temporale delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 sulla base degli atti approvati dai competenti Organi comunali. A tal fine può essere considerato qualunque atto formale dell'Amministrazione comunale, purché idoneo a determinare in via diretta e immediata l'effetto dell'approvazione del progetto definitivo dell'impianto di depurazione con impegno della relativa spesa. A tal fine, pertanto, non appare sufficiente la mera individuazione all'interno del piano regolatore dell'area su cui insisterà l'impianto.

#### Costi per le attività di progettazione e realizzazione

Tra queste voci di costo che vengono detratte dalle somme da restituire sono comprese le eventuali quote dei mutui pregressi accesi dai Comuni purché ricomprese nella tariffa corrisposta.

#### Risorse derivanti da finanziamenti ex art. 141 L.388/2000

Le risorse derivanti dall'accantonamento per piano stralcio vengono dedotti dagli importi da restituire perché esplicitamente attribuiti alla realizzazione di impianti di depurazione laddove mancanti.

Gli oneri connessi a finanziamenti pubblici a fondo perduto in ambito fognario-depurativo invece non devono essere dedotti dalle somme da rimborsare.

#### Determinazione dell'onere deducibile

Gli oneri deducibili e gli importi complessivi oggetto di restituzione dovranno essere valutati sulla base delle situazioni presenti, in base ai risultati della ricognizione degli utenti non depurati effettuata dai gestori.

#### Delibere CIPE

Le gestioni in via diretta provvedono a determinare gli oneri deducibili in coerenza con le modalità indicate dalle delibere CIPE in base alle quali i Comuni hanno calcolato le tariffe del servizio.

#### Incrementi tariffari finalizzati alla corresponsione dei rimborsi

Per quanto attiene agli aumenti necessari per corrispondere i rimborsi il DM 30/09/09 prevede esplicitamente che le Autorità d'ambito possano operare una revisione tariffaria straordinaria esclusivamente nei confronti degli utenti serviti dagli impianti di depurazione (art. 7, comma 5).

#### Gestioni non affidatarie ai sensi della ex-Galli

Il caso non è presente in regione e comunque si applica quanto detto per il tema "Delibere CIPE"

#### Tema IVA

Il rimborso deve essere pari all'importo totale pagato comprensivo dell'IVA.